

DL Lavoro

L'obbligazione solidale negli appalti

Con l'art. 9, comma 1, il Decreto-Legge n. 76/2013, ormai prossimo alla conversione in legge, interpreta autenticamente la normativa sulla responsabilità solidale dell'impresa committente riguardo ai debiti retributivi, previdenziali ed assistenziali maturati dall'impresa appaltatrice in relazione alla forza-lavoro da quest'ultima impiegata.

di Guglielmo Anastasio - Avvocato e funzionario della Direzione territoriale del lavoro di Modena

L'art. 29, comma 2, D.lgs. n. 276/2003, riprendendo la disciplina contenuta nell'ormai abrogato art. 3, L. n. 1369/1960, ha stabilito la ben nota responsabilità solidale dell'impresa committente riguardo ai debiti retributivi, previdenziali ed assistenziali maturati dall'impresa appaltatrice in relazione alla forza-lavoro da quest'ultima impiegata.

Nonostante le numerose modifiche, la norma in questione presentava ancora alcuni nodi da sciogliere che hanno indotto il Governo ad intervenire con l'art. 9, comma 1, Decreto-Legge n. 76/2013(ormai prossimo alla conversione in legge), contenente un vera e propria **norma d'interpretazione autentica** così sintetizzabile:

- 1) estensione dell'obbligazione solidale ai debiti retributivi, contributivi ed assicurativi maturati dall'appaltatore in relazione alla propria forza-lavoro, ancorchè reclutata con contratti di lavoro autonomo;
- 2) esclusione delle Pp.AA dalla responsabilità solidale in analisi;
- 3) derogabilità della contrattazione collettiva al regime solidaristico in oggetto solo in riferimento ai debiti di natura retributiva.

Presupposti ed ambito di applicazione

Il presupposto fondamentale della responsabilità solidale in oggetto si concreta nella sussistenza di un rapporto contrattuale tra due imprese che abbia le caratteristiche di cui all'art. 1655 c.c.; al di là del *nomen iuris* adottato tra le parti, la giurisprudenza fa ricadere nei rapporti contrattuali *de quo* anche gli affidamenti di opere o servizi disposti dal consorzio nei confronti delle proprie imprese consorziate.

Non vi rientrano, invece, i contratti aventi quali oggetto prevalente un "dare", come i rapporti di somministrazione, subfornitura, vendita o nolo, anche nell'ipotesi in cui prevedano un obbligo di "fare" accessorio rispetto a quello principale.

Non vi rientrano, altresì, quei rapporti in cui il "servizio" dedotto in contratto sia solo complementare o accessorio ad una prestazione di trasporto o spedizione di beni o persone.

L'ambito soggettivo di applicazione della norma non si esaurisce all'impresa committente ed all'impresa appaltatrice, poichè la prima risponderà dei debiti maturati anche dalle imprese subappaltatrici che abbiano collaborato alla realizzazione dell'opera o del servizio da essa affidato.

All'interno della "cascata" di appalti, l'art. 29, secondo la giurisprudenza (Cass. n. 6208 del 7 marzo 2008), prevede anche una responsabilità solidale dell'impresa subappaltante per i debiti maturati dall'impresa a cui abbia eventualmente affidato, in tutto o in parte, l'opera o il servizio.

Le obbligazioni pecuniarie prese in considerazione dall'art. 29 hanno ad oggetto sia la retribuzione dovuta ai lavoratori (comprensivo del t.f.r) che la contribuzione previdenziale ed i premi assicurativi; tuttavia, in virtù dell'art. 35, comma 28, L. n. 248/2006, l'oggetto di tale responsabilità va esteso anche alle ritenute Irpef non versate all'Erario dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice.

La responsabilità solidale in parola trova un **triplice limite**:

- di natura temporale, nel senso che le parti interessate (lavoratori o enti previdenziali) potranno farla valere entro due anni dalla fine dell'appalto;
- di natura oggettiva, nel senso che le ore lavorative che sono alla base del debito retributivo, previdenziale ed assistenziale dovranno essere riferibili esclusivamente all'esecuzione di quel determinato appalto;
- di natura processuale, ovvero, la ditta committente, convenuta in giudizio, potrà eccepire, alla prima udienza, il beneficio di escussione; conseguentemente, pur risultando soccombente nel giudizio di cognizione, potrà vedersi aggredito il proprio patrimonio, in sede esecutiva, solo dopo l'infruttuosa escussione dell'impresa appaltatrice.

Le novità introdotte dal Decreto-Lavoro

Come già anticipato, l'interpretazione autentica introdotta dal decreto-legge n. 76 (volta, per lo più, a definire l'ambito di applicazione dell'art. 29), è intervenuta in una triplice direzione:

1) le obbligazioni pecuniarie in parola potranno avere origine non solo da contratti di lavoro di tipo subordinato, ma anche da prestazioni di tipo autonomo.

Sul punto, occorre dare atto che già la circolare Inps n. 106/2012 aveva precisato come l'art. 29 ricomprendesse anche le obbligazioni maturate a seguito di contratti di associazione in partecipazione e di co.co.pro. Dal suo canto, l'inciso "*contratti di lavoro autonomo*", contenuto nell'art. 9, comma 1 del c.d. Decreto-lavoro, sembra attrarre anche le prestazioni rese ex art. 2222 c.c., senza fare, tuttavia, i conti con il regime contributivo ed assicurativo proprio di questa tipologia di lavoro.

In primo luogo, occorre precisare che le prestazioni autonome se rese occasionalmente (e quindi non professionalmente) da soggetti privi di una partita Iva, non generano un'obbligazione contributiva sino alla soglia dei 5.000 euro di compenso.

In secondo luogo, tali prestazioni, qualora rese da soggetti titolari di una posizione Iva (indipendentemente dal loro status di artigiano, commerciante, libero professionista provvisto o meno di cassa previdenziale), non generano un obbligo contributivo in capo alla committenza. Come noto, infatti, in tali casi, l'unico soggetto debitore del montante contributivo è il lavoratore autonomo e non il committente, il quale, tutt'al più, sarà destinatario (come nell'ipotesi di contribuzione alla Gestione Separata) di un obbligo di rivalsa nei rapporti interni col professionista. Conseguentemente, non risultando l'impresa appaltatrice o subappaltatrice (in qualità di committente di una prestazione autonoma) debitrice nei confronti dell'Istituto previdenziale, sembrerebbe mancare, a parere dello scrivente, il presupposto fondamentale per la "chiamata in solido" dell'impresa appaltante.

Il discorso è abbastanza analogo anche sul versante dei premi Inail, dove l'obbligo assicurativo scatterà sempre e solo nei confronti del lavoratore autonomo artigiano che, anche in questi casi, sarà l'unico soggetto obbligato al pagamento del premio assicurativo.

2) esclusione delle Pp.Aa., committenti di un appalto pubblico, dalla responsabilità solidale in parola.

Già in passato, il Ministero del lavoro aveva chiarito l'esclusione della P.A. dal cono d'ombra dell'art. 29, sulla scorta dell'art. 1, D.lgs. n. 276/2003 che, come noto, esclude dall'ambito di applicazione dell'interno Decreto-Biagi proprio le pubbliche amministrazioni. Parte della giurisprudenza di merito aveva, invece, avanzato la tesi contraria, argomentando come l'esclusione contenuta nell'art. 1 riguardasse la p.a. in qualità di datore di lavoro e non quale soggetto responsabile degli adempimenti pecuniari del datore di lavoro appaltatore. Anche se l'interpretazione legislativa superi ed intervenga retroattivamente su tali divergenze di orientamento, non va dimenticato che la p.a., in qualità di stazione-appaltante, risponderà, comunque, dei debiti retributivi delle ditte appaltatrici in virtù dell'art. 1676 c.c.

3) derogabilità al regime solidaristico ex art. 29 da parte della contrattazione collettiva solo sotto il profilo retributivo.

Come noto, la c.d. Riforma Fornero, intervenendo direttamente sull'art. 29, aveva conferito alla contrattazione collettiva il potere di derogare al regime solidaristico in analisi. In realtà, già l'art. 8, comma 2, lett. a), L n. 148/2011, aveva previsto la possibilità di deroga ad opera della contrattazione collettiva di prossimità.

Sul punto, il Ministero del Lavoro (lettera circolare n. 7258/2013) aveva espresso una certa riserva a che la fonte contrattuale potesse derogare al regime previdenziale ed assistenziale contenuto nell'art. 29, muovendo dall'assunto secondo cui le disposizioni collettive non potessero incidere direttamente sui "saldi" di finanza pubblica.

Nonostante l'intervento del legislatore abbia precluso alla contrattazione collettiva di cui all'art. 29 di derogare, sotto il profilo contributivo ed assicurativo, al regime solidaristico in parola, non può non osservarsi come la questione rimanga aperta in relazione alla contrattazione collettiva di prossimità di cui al predetto art. 8, che, come noto, nelle materie "delegate" dal legislatore, subisce solo i limiti dei principi costituzionali e di diritto comunitario.

Copyright © - Riproduzione riservata